

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1989

Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il vuoto normativo determinatosi a seguito dell'abrogazione «referendaria» dei primi otto articoli della legge 10 maggio 1978, n. 170, è stato, in parte, colmato con la recente legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, (di seguito denominata «legge costituzionale» *tout court*) concernente «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione».

Tale legge, invero, se da un lato ha ridisegnato secondo linee del tutto nuove rispetto al passato la materia relativa ai cosiddetti reati ministeriali (attribuendo alla magistratura ordinaria la competenza ad effettuare le indagini

relative ai suddetti reati ed a giudicare degli stessi, una volta concessa l'autorizzazione a procedere da parte della Camera o del Senato), dall'altro ha, sia pur in maniera meno rilevante, innovato anche rispetto alla disciplina costituzionale in tema di reati «propri» del Presidente della Repubblica attraverso il disposto dell'articolo 3 (integralmente sostitutivo dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1), che, tra l'altro, «trasferisce» le competenze già spettanti in materia alla cosiddetta Commissione inquirente ad un Comitato formato dai componenti delle Giunte per le autorizzazioni a procedere delle due Camere e stabilisce altresì che lo speciale regime previsto per i reati in questione trova applicazione anche nelle ipotesi «di concorso

del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonchè di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione».

Orbene, l'intervento di rango costituzionale operato dal legislatore necessita di una normativa «ordinaria» che valga a fornire di più specifici e dettagliati contenuti la nuova disciplina, spesso delineata solo nelle linee generali, e che colmi così integralmente il *vacuum* conseguente alla già ricordata abrogazione degli articoli da 1 a 8 della legge n. 170 del 1978.

A tal fine si è provveduto a predisporre il disegno di legge in questione, che si muove secondo tre articolazioni: la prima, di maggior spessore, è volta a completare la nuova sistematica accolta in tema di reati ministeriali (vedi il capo I); la seconda e la terza concernono entrambe i reati di cui all'articolo 90 della Costituzione, ma, mentre la seconda reca disposizioni nuove (vedi il capo II), la terza opera sul corpo della legge 25 gennaio 1962, n. 20, (rimasta in vigore, come è noto, per la parte concernente la deliberazione di messa in stato d'accusa e il conseguente giudizio innanzi alla Corte costituzionale) gli innesti idonei ad adeguarne le disposizioni alla nuova disciplina costituzionale (vedi il capo III).

Passando ora ad un più analitico esame dei contenuti del disegno di legge, è da dire anzitutto che il capo I, che detta «norme in materia di reati ministeriali», comprende gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 è volto in primo luogo a «regolamentare» le indagini preliminari che il Collegio previsto dall'articolo 7 della legge costituzionale è chiamato a svolgere, dal successivo articolo 8 di detta legge, per accertare l'esistenza, per così dire, di un *fumus* di fondatezza della notizia di reato, stabilendo le modalità procedurali che tale organo deve osservare, nonchè i poteri di cui può avvalersi.

In merito è apparso opportuno aver riguardo, nella vigenza dell'attuale codice di procedura penale, all'istruzione sommaria, sia per il tipo di indagini da svolgere («preliminari» appunto), sia per la connessa possibilità di procedere ad atti di polizia giudiziaria, riconoscendo peraltro al Collegio, in considerazione proprio della composizione non monocratica dell'organo, una natura «duale», comprensiva

cioè anche delle competenze che il codice di rito riconosce al giudice istruttore nel corso dell'istruzione sommaria (vedi il comma 1); con l'entrata in vigore del nuovo codice la struttura «duale» del Collegio viene conservata, anche se l'«assimilazione» ha ovviamente riguardo rispettivamente al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari (vedi il comma 2).

Giova sottolineare come la regolamentazione di cui si è detto, oltre a soddisfare esigenze di garanzia e di certezza, assolve anche alla funzione di consentire il pieno «recupero», anche probatorio, degli atti di indagine compiuti (si pensi, ad esempio, ad atti non più ripetibili) qualora, concessa l'autorizzazione a procedere, il procedimento debba aver corso secondo le norme ordinarie (vedi il comma 3 dell'articolo 3).

L'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale, analogamente al disposto del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, prevede una diversità di disciplina a seconda che per il delitto che viene in rilievo sia o meno stabilita la cattura obbligatoria; istituto quest'ultimo che, soppresso dalla legge 5 agosto 1988, n. 330, non è accolto nel nuovo codice di rito.

Ora, se attualmente il rinvio operato dalla norma costituzionale alla categoria dei delitti per i quali è obbligatoria la cattura deve ritenersi sostituito da quello relativo ai delitti indicati nell'articolo 254 del codice di rito vigente, giusto il disposto dell'articolo 71 della surricordata legge n. 330 del 1988, con l'entrata in vigore del nuovo codice lo stesso verrebbe ad essere privo di «contenuti».

Ad evitare una conseguenza di tal fatta provvede il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge, che, in coerente sintonia con la disposizione del nuovo codice che «coordina» con quest'ultimo il già ricordato rinvio alla cattura obbligatoria contenuto nell'articolo 68 della Costituzione, stabilisce che il riferimento contenuto nell'articolo 10 della legge costituzionale deve egualmente intendersi operato ai delitti menzionati in tale disposizione (ossia nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice).

Il comma 4 dell'articolo 1, infine, reca una previsione di «chiusura» prevedendo che, per

quanto non diversamente disposto, nello svolgimento delle indagini preliminari di cui all'articolo 8 della legge costituzionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di rito vigente all'atto della loro esecuzione.

L'articolo 8 della legge costituzionale, al comma 1, attribuisce al Collegio il potere di disporre l'archiviazione degli atti, ma nulla dice nè in ordine alle condizioni che legittimano l'adozione di tale provvedimento, nè per ciò che attiene all'ipotesi in cui, dopo l'archiviazione, sopravvengano nuove prove.

Con riguardo alla prima tematica conviene, invero, notare come, a fronte di una notizia di reato che presenti un minimo di serietà e quindi non imponga l'immediata archiviazione per non ravvisabilità nei fatti degli estremi di un reato, l'esito delle indagini preliminari conseguentemente svolte dal Collegio potrebbe tuttavia esser eguale a quello che nel corso di una normale istruzione impone di far luogo all'adozione di una sentenza di proscioglimento.

È di tutta evidenza, correlativamente, l'incongruenza di un sistema che, nell'ipotesi da ultimo considerata, spogliasse il Collegio di ogni potere decisorio in merito per far poi comunque luogo, dopo l'attivazione del complesso meccanismo parlamentare (nel corso del quale - giova evidenziarlo - non è prevista la possibilità di far luogo a decisioni di «proscioglimento»), ad una declaratoria di non doversi procedere da parte dell'autorità giudiziaria.

È agevole, quindi, concludere come una corretta interpretazione logico-sistematica sostenga il disposto del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge, che attribuisce alla «archiviazione» prevista dalla legge costituzionale contenuti più ampi di quelli previsti dal codice di rito vigente; contenuti che, del resto, corrispondono a quelli che consentono l'adozione del provvedimento di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411 del nuovo codice di procedura penale, con l'ulteriore aggiunta dell'ipotesi in cui risulti che l'indiziato non ha commesso il reato, nonchè di quella in cui il fatto risulti integrare un reato diverso da quelli «ministeriali» (per tale ultima evenienza si prevede altresì che gli atti debbano essere

trasmessi all'autorità giudiziaria competente a conoscere del «diverso» reato).

Il comma 2 dell'articolo in esame concerne invece la seconda delle tematiche di cui si è detto, stabilendo che, qualora dopo che sia stata disposta l'archiviazione sopravvengano nuove prove, l'archiviazione stessa debba esser revocata dal Collegio su richiesta del procuratore della Repubblica competente, con conseguente «riattivazione» delle indagini preliminari.

L'articolo 3 del disegno di legge disciplina la fase successiva alla trasmissione degli atti al Collegio da parte dell'Assemblea competente, una volta concessa l'autorizzazione a procedere (vedi il comma 4 dell'articolo 9 della legge costituzionale).

Mentre il comma 1 chiarisce in via generale che, successivamente alla predetta «trasmissione», il procedimento deve continuare secondo le norme ordinarie vigenti «al momento della rimessione», il comma 2 precisa opportunamente che il Collegio deve limitarsi a trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il giudizio ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale (che ovviamente procederà secondo le norme ordinarie all'istruzione ovvero, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, alle indagini preliminari).

Il comma 3 dell'articolo 3, come si è già visto in precedenza, è volto a consentire il «recupero», nella fase processuale che si considera, dei «risultati» delle indagini preliminari svolte dal Collegio ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale.

L'articolo 4 reca previsioni di chiarificazione e completamento del sistema per l'ipotesi in cui l'autorizzazione a procedere non venga concessa, prevedendo in primo luogo che in tal caso l'Assemblea che ha negato l'autorizzazione ne dà comunicazione al Collegio, che dispone l'archiviazione (irrevocabile) del procedimento, per mancanza della suddetta condizione di procedibilità (vedi il comma 1), nei confronti dei soggetti per i quali l'autorizzazione è stata negata.

Può accadere peraltro che alla commissione del reato ministeriale abbiano concorso anche soggetti diversi dai Ministri. Orbene, benchè la lettera della legge costituzionale non sia in

proposito affatto chiara, una corretta interpretazione sistematica porta a concludere che anche ai concorrenti parlamentari o «laici» si estende lo speciale regime previsto da tale legge. In proposito giova invero rilevare che, se il disposto dell'articolo 5 della legge costituzionale può non essere considerato «significativo» dell'estensione in parola, potendosi ritenere che esso abbia riguardato all'ipotesi di Ministri che non siano parlamentari, tuttavia a questi ultimi ha certo riguardo la dizione «altri inquisiti» che figura nel comma 1 dell'articolo 10 della legge suddetta, mentre d'altro canto l'espressione «altre persone» che compare nel comma 1 dell'articolo 11 della stessa legge non può che riferirsi ad ogni altro soggetto (anche non parlamentare) che abbia concorso con i soggetti «qualificati» nella commissione del reato ministeriale.

Ne consegue, dunque, che, se si vuole dare un senso alle previsioni surricordate e un minimo di organicità al sistema delineato dalla legge costituzionale, non può non accedersi all'interpretazione di cui si è detto.

Ora, considerato che, per così dire, le «scriminanti» che ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale consentono di negare l'autorizzazione a procedere hanno natura squisitamente soggettiva, è poi ipotizzabile che nell'ambito di un procedimento a carico di più persone per reati ministeriali l'autorizzazione a procedere possa essere concessa per taluna di esse e negata per altre.

Avendo riguardo ad ipotesi siffatte si è, dunque, stabilito nel comma 2 dell'articolo 4 che, ricorrendo le stesse, l'Assemblea, nel dare al Collegio la comunicazione di cui al comma 1, deve specificamente indicare a quali concorrenti il diniego di autorizzazione si riferisce.

Il capo II del disegno di legge detta «norme concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione» ed abbraccia gli articoli da 5 a 11. Esso è in sostanza volto a disciplinare la fase anteriore alla deliberazione relativa alla «messa in stato di accusa»; fase che, attesa la sostituzione del Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (nel testo novellato) alla cosiddetta Commissione inquirente precedentemente prevista e la abrogazione della disci-

plina (recata dalla legge n. 170 del 1978) dei poteri e delle modalità procedurali spettanti all'organo parlamentare preposto alle indagini, è rimasta priva di una specifica regolamentazione.

In proposito conviene preliminarmente osservare come la nuova legge costituzionale sottragga ad organi parlamentari solo le indagini relative ai reati «ministeriali» e non anche quelle concernenti i reati «propri» del Presidente della Repubblica (per i quali del resto è mantenuta ferma anche la competenza della Corte costituzionale per il relativo giudizio), così che risulta possibile recuperare in parte i già collaudati schemi della legge n. 170 del 1978, senza con ciò tradire l'esito della consultazione referendaria, siccome «interpretato» dalla nuova legge costituzionale.

Passando ad un più analitico esame delle norme contenute nel capo che si considera, è da dire anzitutto che l'articolo 5, oltre a dettare disposizioni relative alle modalità di trasmissione e di presentazione delle *notitiae criminis*, stabilisce al comma 4 che il Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953 (ovviamente nel testo novellato) procede alle indagini con gli stessi poteri attribuiti dall'articolo 1 del disegno di legge al Collegio ivi indicato ed osservando le forme previste nel medesimo articolo.

L'articolo 6 statuisce, al comma 1, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 2 della legge n. 170 del 1978, che per i procedimenti di accusa relativi ai reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 68 della Costituzione stessa in tema di autorizzazione a procedere e, al comma 2, che in tali procedimenti non può essere opposto il segreto di Stato.

L'articolo 7 ha riguardo ai poteri di indagine spettanti al Comitato e, se da un lato prevede la possibilità di delegare uno o più componenti del Comitato per il compimento delle indagini (vedi il comma 1), dall'altro stabilisce che i provvedimenti di maggior incidenza nella sfera di libertà dell'inquisito debbano essere deliberati dal Comitato (vedi il comma 2) e sottoscritti dal presidente dello stesso e da un segretario (vedi il comma 5). Per quel che più specificamente attiene al Presidente della

Repubblica, il comma 3 esclude però che nei suoi confronti possano essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 prima che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica, sicchè, in definitiva, potendo la sospensione essere disposta solo dopo la deliberazione di messa in stato di accusa (vedi il comma 4 dell'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953), i provvedimenti suddetti potranno nella specie essere adottati solo dal giudice costituzionale (sul punto vedi anche l'articolo 13 del disegno di legge).

Per casi eccezionali di necessità ed urgenza il comma 4 attribuisce il potere di adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2 al presidente del Comitato; provvedimenti che perdono efficacia se non convalidati successivamente dal Comitato.

L'articolo 8, al comma 1, fissa i termini di durata delle indagini, prevedendo altresì, al comma 4, che il Parlamento possa disporre un supplemento di indagini.

Il comma 2 dell'articolo in esame attribuisce inoltre al Comitato il potere di archiviare con ordinanza motivata gli atti del procedimento, mentre il successivo comma 3 «mantiene» sul provvedimento di archiviazione un penetrante potere, per così dire, di «avocazione» da parte del Parlamento, stabilendo che, se vi è richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, il Comitato è obbligato a presentare la relazione prevista dalle norme costituzionali.

Come si è già evidenziato in precedenza, la speciale disciplina costituzionale dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione si estende a qualsivoglia soggetto che abbia concorso negli stessi (vedi il comma 3 dell'articolo 12 della legge Costituzionale n. 1 del 1953 nel nuovo testo).

Orbene, alle ipotesi di concorso ha, tra l'altro, riguardo l'articolo 9, che insieme all'articolo 10 disciplina altresì, in maniera analoga a quanto già previsto dall'abrogato articolo 8 della legge n. 170 del 1978, i conflitti di competenza che eventualmente potrebbero sorgere tra il Comitato e l'autorità giudiziaria ordinaria o militare in ordine alla sussumibilità o meno di fatti per i quali si sta procedendo sotto le figure criminose dell'articolo 90 della Costituzione.

L'articolo 11, dal canto suo, al comma 1 prevede la pubblicità delle sedute del Comitato destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento, consentendo che nelle stesse l'inquisito (al quale è permesso di prendere contezza degli atti del procedimento) possa esporre le proprie difese, mentre nel comma 2 provvede a segretare gli atti di indagine del Comitato fino al momento in cui la fase delle investigazioni non possa ritenersi chiusa, vietando altresì, fino a tale momento, la loro pubblicazione (divieto, quest'ultimo, la cui osservanza è presidiata dalla previsione dell'applicazione di specifiche sanzioni penali, operata nel comma 3 dell'articolo 11).

Nel capo III sono compresi gli articoli da 12 a 16, tutti modificativi di disposizioni contenute nella legge 25 gennaio 1962, n. 20, che nella parte ancora in vigore disciplina lo svolgimento del giudizio d'accusa innanzi alla Corte costituzionale.

L'articolo 12 muove dal rilievo che, essendo ormai gli unici reati di cui la Corte può conoscere quelli «presidenziali», appare coerente, in considerazione dell'alta carica rivestita dall'inquisito, consentire al presidente della Corte di compiere personalmente atti di indagine (ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato) quando lo ritenga opportuno ed in tal senso modifica appunto l'articolo 22 della legge n. 20 del 1962.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 23 della legge n. 20 del 1962 rendendone le previsioni più omogenee al nuovo sistema.

L'articolo 14 introduce anch'esso, nell'articolo 27 della legge succitata, previsioni di raccordo con il nuovo sistema. In particolare si sostituisce il riferimento alla connessione tra reati a quello relativo alla connessione tra procedimenti giacchè, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non solo verrebbe meno il richiamo all'articolo 45 del vigente codice di rito, ma altresì le ipotesi di connessione verrebbero a ridursi a casi assolutamente marginali (vedi l'articolo 12 del nuovo codice).

Mentre anche l'articolo 15 (sostitutivo del secondo comma dell'articolo 29 della legge n. 20 del 1962) assolve ad una funzione di

mero raccordo, l'articolo 16 (sostitutivo dell'articolo 30 della prefata legge) risolve una problematica posta dalla previsione, contenuta nel primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1953, secondo la quale la Corte costituzionale, con la sentenza di condanna, determina anche le sanzioni «costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto», stabilendo che il giudizio civile o

amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno, conseguenti alla commissione di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione, può essere iniziato o proseguito contro il colpevole solo se la Corte costituzionale non abbia applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del ricordato primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****NORME IN MATERIA
DI REATI MINISTERIALI****Art. 1.**

1. Il Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, procede alle indagini previste dall'articolo 8 della stessa legge con i poteri spettanti al procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria e con l'osservanza delle forme stabilite per tale istruzione. Il Collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli atti che a norma del codice di procedura penale sono comunque di competenza del giudice istruttore. Il Collegio può inoltre procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Collegio procede alle indagini di cui al comma 1 con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni il Collegio può disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari. Il Collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli altri atti che a norma del nuovo codice di procedura penale sono di competenza del suddetto giudice.

3. Dopo la data indicata nel comma 2, l'indicazione di delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta nel comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale.

4. Per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989,

n. 1, e dal presente articolo, nello svolgimento delle indagini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del codice di procedura penale vigente all'atto della loro esecuzione, in quanto compatibili.

Art. 2.

1. Il Collegio dispone l'archiviazione di cui all'articolo 8, comma 2, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, quando risulta che manca una condizione di procedibilità diversa dalla autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione; in tale ultima ipotesi il Collegio dispone altresì la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 può essere revocato dal Collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ed osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il Collegio provvede ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica.

Art. 3.

1. Quando gli atti siano stati rimessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, al Collegio ivi indicato, il procedimento continua secondo le norme ordinarie vigenti al momento della rimessione.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nell'articolo 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono ad ogni effetto considerati come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.

Art. 4.

1. Quando sia negata l'autorizzazione a procedere ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, l'Assemblea della Camera competente ne dà comunicazione al Collegio di cui all'articolo 1, che dispone l'archiviazione del procedimento, per mancanza della suddetta condizione di procedibilità, nei confronti dei soggetti per i quali l'autorizzazione è stata negata. Il provvedimento di archiviazione è irrevocabile.

2. Se il procedimento è relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, l'Assemblea, se nega l'autorizzazione prevista dal comma 1, indica a quale concorrente, anche se non Ministro nè parlamentare, il diniego si riferisce.

CAPO II

NORME CONCERNENTI I REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 90 DELLA COSTITUZIONE

Art. 5.

1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette al Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

2. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia la presenta al Presidente della Camera cui appartiene.

3. Il Comitato dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati delle indagini promosse d'ufficio.

4. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, il Comitato procede alle indagini con gli stessi poteri attribuiti al Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dall'articolo 1 ed osservando le forme ivi previste.

Art. 6.

1. Per i reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione le autorizzazioni previste dall'articolo 68 della Costituzione non sono richieste per il procedimento di accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale di membri del Parlamento, nonchè per emettere a loro carico provvedimenti coercitivi e cautelari.

2. Nei procedimenti relativi a reati di cui al comma 1 non può essere opposto il segreto di Stato.

Art. 7.

1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il Comitato può delegare uno o più dei suoi componenti.

2. Devono in ogni caso essere deliberati dal Comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonchè quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale nei confronti degli inquisiti.

3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.

4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente del Comitato può adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone immediatamente al Comitato. Se il Comitato non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

5. I provvedimenti deliberati dal Comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.

Art. 8.

1. Il Comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il Comitato può deliberare la proroga del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi.

2. Qualora a seguito delle indagini svolte la notizia di reato risulti manifestamente infondata, il Comitato può disporre con ordinanza motivata l'archiviazione del procedimento; diversamente presenta al Parlamento in seduta comune la relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

3. Se è disposta l'archiviazione, copia della relativa ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni dall'ultima di tali comunicazioni, almeno un quarto dei componenti del Parlamento può chiedere che il Comitato, entro un mese dalla richiesta, presenti la relazione indicata nel comma 2.

4. In ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, può disporre, per una sola volta, che il Comitato compia un supplemento di indagini, stabilendo a tal fine un termine non superiore a tre mesi.

Art. 9.

1. Il Comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi.

2. Se il Comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza.

3. Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia

ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il Comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza.

Art. 10.

1. Quando il Comitato o il Parlamento in seduta comune ritengono che il fatto sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione, dichiarano la propria incompetenza e trasmettono gli atti all'autorità giudiziaria.

2. Se l'autorità giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9.

Art. 11.

1. Le sedute del Comitato destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento sono pubbliche; nelle stesse l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data di tali sedute è dato avviso, a cura del presidente del Comitato, almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta hanno facoltà di prendere visione, presso la segreteria del Comitato, delle cose e degli atti relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia.

2. Per gli atti di indagine compiuti dal Comitato si applica il divieto di pubblicazione previsto dal primo comma dell'articolo 164 del codice di procedura penale, sino al momento in cui si sia tenuta la seduta di cui al comma 1, ovvero sia stata presentata la relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Fino a tale momento sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti compiuti ed i loro risultati i componenti del Comitato e gli altri soggetti cui analogo obbligo è imposto dall'articolo 307 del codice di procedura penale.

3. Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si applicano, qualora il fatto non costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 683 del codice penale.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20

Art. 12.

1. L'articolo 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Compimento degli atti di indagine*). - 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio».

Art. 13.

1. L'articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Poteri della Corte costituzionale*). - 1. La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2, del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costitu-

zione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria».

2. Nel terzo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, le parole: «dagli articoli 90 e 96» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 90».

3. L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è abrogato.

Art. 15.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1».

Art. 16.

1. L'articolo 30 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (*Giudizi civili o amministrativi*). -
1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1».

CAPO IV

ENTRATA IN VIGORE

Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.